

I. Informazioni generali

1. Le nostre condizioni generali di consegna e pagamento (citate in seguito solo come AGB) sono valide solo per le nostre relazioni commerciali con imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico oppure organismi sociali di diritto pubblico.

Come dalla § 14 del BGB (Codice civile tedesco), un imprenditore è una persona fisica o giuridica oppure una società di persone avente capacità giuridica, che opera per la stipulazione di un negozio giuridico nell'adempimento della propria attività commerciale e di libera professione.

Nel seguito, all'interno delle presenti AGB saremo indicati come "Fornitore".

2. Tutte le spedizioni e i servizi, anche futuri, inclusi consulenza, proposte ed altri servizi accessori si svolgono esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni generali di consegna e pagamento, a scanso di modifiche ed eccezioni accordate con l'esplicito consenso scritto del fornitore. Il fornitore si oppone espressamente a qualsiasi condizione diversa imposta dall'acquirente; tali condizioni non vengono riconosciute nemmeno se il fornitore non si è ancora mai opposto al momento dell'accettazione.

3. Tutte le dichiarazioni d'intento e qualsiasi altra azione legale degli impiegati commerciali del fornitore richiedono, per essere applicabili, la conferma scritta della direzione.

Il fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche, senza preavviso, ai dettagli costruttivi, come anche a dimensioni, pesi e altre caratteristiche degli oggetti della fornitura rispetto ai documenti di vendita in circolazione, nella misura in cui questo non leda alcun interesse lecito dell'acquirente.

4. Tutti i dati, come dimensioni, pesi, figure, descrizioni, schizzi di montaggio e disegni, listini prezzi; altri stampati e documenti da nostro Bär Cargolift WebShop o sito internet sono solo indicativi, nonostante siano trasmessi nella loro versione migliore, e risultano pertanto non vincolanti per il fornitore.

Il fornitore si riserva qualsiasi diritto di proprietà e copyright su modelli e disegni.

II. Prezzi

1. I prezzi sono da intendersi franco fabbrica, con rispettiva IVA in vigore esclusa, nonché trasporto, imballaggio e costi di installazione.

2. In caso di modifiche in un secondo tempo di disegni o specifiche da parte dell'acquirente oppure in caso di altre norme modificate di collaudo o classificazione, il fornitore è autorizzato ad apportare un'adeguata variazione dei prezzi.

3. Il fornitore si riserva il diritto di aumentare il prezzo concordato per le quantità non ancora spedite se, a causa di una modifica del valore delle materie prime e/o della situazione economica, si presentino le condizioni per cui la produzione e/o l'acquisto dei prodotti in questione subiscano un rincaro sensibile rispetto al momento dell'accordo sui prezzi. In questo caso l'acquirente può annullare gli ordini in questione entro 4 settimane dalla comunicazione dell'aumento di prezzo.

Il fornitore è inoltre autorizzato ad aumentare il prezzo concordato se in un secondo tempo avviene un prolungamento del termine di consegna per uno dei motivi citati in IV. 4. e 6., se si sottopongono a modifiche il materiale o la versione, in quanto i documenti consegnati al fornitore dall'acquirente e/o le istruzioni indicate non sono state conformate alle caratteristiche effettive o erano incomplete oppure non sono pervenuti in tempo al fornitore i dati necessari per l'evasione dell'ordine o se l'acquirente ha apportato modifiche successivamente, causando in questo modo un ritardo nella spedizione.

III. Condizioni di pagamento

1. Il pagamento deve avvenire alle condizioni concordate senza sconto, se non diversamente concordato. Per i prodotti e i pezzi di ricambio valgono i prezzi di listino in vigore al giorno della spedizione. In caso di lavorazioni speciali e riparazioni, si applicano i tassi di calcolo in vigore al giorno della spedizione. Si accettano cambiali solo previo accordo e solo a titolo di pagamento, nonché salvo possibilità di sconto della cambiale stessa. Se il pagamento si effettua tramite cambiali o assegna, l'acquirente si accollerà i costi di sconto e di riscossione.

2. Il fornitore è autorizzato, anche se in contraddizione con le norme dell'acquirente, ad utilizzare il relativo pagamento per un altro credito. L'acquirente non è autorizzato a trattenere o compensare pagamenti, nemmeno a seguito di reclami o di assenza di parti non rilevanti della spedizione, a prescindere dal fatto che i crediti o i diritti dell'acquirente siano inconsistenti, accertati con sentenza passata in giudicato o maturi per la decisione. In caso di inosservanza dei termini di pagamento concordati o qualora si presenti un rilevante peggioramento della solvibilità presso l'acquirente (ad es. asta giudiziaria, sospensione dei pagamenti, sovraindebitamento, accordo, cessazione d'attività, cessione completa o parziale dell'impresa, pignoramento o trasferimento a titolo di garanzia di merci, scorte o in caso di cessione di crediti), il fornitore può far valere i suoi diritti di riserva di proprietà o, a sua discrezione, pretendere dall'acquirente la concessione di altre garanzie finanziarie adeguate. In questo caso, l'acquirente non è più autorizzato ad alienare beni materiali ancora di proprietà esclusiva o in comproprietà del fornitore, né la relativa merce spedita.

3. Tutti i crediti del fornitore devono essere pagati subito - se non diversamente concordato in modo esplicito - senza riguardo per le cambiali incassate. Nella misura in cui, nel quadro di riservato dominio concordato, siano stati cessati dei crediti a lui dovuti dall'acquirente al fornitore, l'acquirente prende dunque in consegna separata i pagamenti per il fornitore e cede a quest'ultimo il suo credito bancario per l'ammontare in questione. L'acquirente deve inoltrare gli importi ricevuti al fornitore per l'ammontare dei suoi impegni di pagamento. In caso di ritardo di pagamento, il fornitore è autorizzato ad applicare gli interessi di mora per un ammontare equivalente agli interessi debitori minimi medi e alle provvigioni delle grandi banche in relazione a un relativo fido finanziario.

Il fornitore si riserva comunque il diritto di far valere altri diritti superiori di risarcimento danni ed è a quel punto responsabilità dell'acquirente dimostrare che il danno effettivo sia in realtà minore. Il fornitore è tra l'altro autorizzato, senza ulteriore dilazione e senza spiegazioni sui motivi che hanno portato al rifiuto di fornire il servizio, a recedere dal contratto o a richiedere un risarcimento danni per inadempienza.

IV. Termine di consegna

1. Il termine di consegna decorre dall'invio della conferma d'ordine, non comunque prima della presentazione da parte dell'acquirente dei documenti di fornitura, autorizzazioni, abilitazione, nonché prima della ricezione di un'eventuale acconto concordato.

2. Nel caso di modifiche e/o esecuzioni tecniche sull'oggetto della fornitura concordate dopo la stipula del contratto, il termine di consegna iniziale concordato viene prolungato in modo adeguato conformemente all'entità delle modifiche apportate. In caso di consegne di veicoli o telai non avvenute entro i termini stabiliti, i termini di consegna e montaggio saranno prorogati di un periodo corrispondente al ritardo nella spedizione, escluso un ulteriore termine adeguato che può arrivare a quattro settimane.

3. Il termine di consegna è da considerarsi rispettato se entro tale termine l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento o è stata comunicata che la spedizione è pronta per la consegna.

4. Il termine di consegna si proroga in modo adeguato anche qualora siano da prendere misure in caso di lotte del lavoro come anche qualora si verificano eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del fornitore e tali eventi abbiano un'influenza determinante provata sulla preparazione del relativo oggetto della fornitura o sulla messa a disposizione di tale merce per la spedizione dallo stabilimento. Lo stesso vale per tali circostanze che si presentino presso i subfornitori.

Il fornitore non deve però addurre circostanze qualora sia già in ritardo. L'acquirente riceverà comunicazioni a proposito, in particolare in riferimento all'inizio e al termine dei problemi di consegna, non appena questi si verificano.

5. In caso di ritardo di una consegna su richiesta dell'acquirente, saranno calcolati i costi effettivi relativi allo stoccaggio, come indicato di seguito:

- a) per stoccaggio presso lo stabilimento del fornitore 0,5% del valore della fattura per mese di stoccaggio;
- b) per stoccaggio presso l'ammontare dei costi indicati in fattura, entro 30 giorni dall'avviso che la spedizione è pronta per la consegna all'acquirente.

Il fornitore ha tuttavia il diritto, dopo la determinazione della scadenza, nel caso tale scadenza non sia rispettata, di disporre altrimenti dell'oggetto della fornitura e di fornire al cliente un termine ragionevolmente esteso.

6. Il rispetto del termine di consegna è subordinato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali dell'acquirente, così come da precedenti transazioni.

V. Trasferimento del rischio

1. Con il trasferimento dell'oggetto della fornitura all'acquirente, al suo delegato, ad uno spedizioniere o al trasportatore, il rischio viene trasferito all'acquirente; ciò vale anche per spedizioni parziali o nel caso in cui il fornitore abbia assunto anche l'espletamento di altri servizi, come ad esempio la spedizione, il trasporto o l'installazione.

2. Nel caso in cui il fornitore effettui il ritiro o la consegna di veicoli, questo servizio avviene a spese e rischio dell'acquirente, a meno che non siano stati presi accordi differenti. Nel caso in cui la consegna o la spedizione sia ritardata per motivi che non sono da addurre al fornitore, i rischi relativi al prezzo e al servizio dal giorno fino al giorno della consegna sono a carico dell'acquirente.

VI. Riserva di proprietà estesa e prolungata

1. Il fornitore si riserva il diritto di proprietà dell'oggetto della fornitura (merce soggetta al riservato dominio) fino all'incasso di tutti i pagamenti in relazione al rapporto commerciale con il cliente. La riserva di proprietà si estende anche al saldo riconosciuto, nella misura in cui i crediti nei confronti del cliente sono iscritti in conto corrente (riservato dominio su conto corrente). Si fa riferimento ai diritti dell'acquirente, ai sensi del punto 6.

2. In caso di comportamento non conforme ai termini del contratto dell'acquirente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il fornitore ha il diritto di ritirare l'oggetto della fornitura; l'acquirente è tenuto alla restituzione. Ciò vale anche nel caso in cui l'oggetto della fornitura sia stato incorporato in un altro oggetto a cura dell'acquirente, a meno che in tal modo non risulti essere un nuovo oggetto giuridicamente autonomo. Il ritiro dell'oggetto della fornitura non implica il recesso dal contratto, a meno che il fornitore lo abbia dichiarato espressamente per iscritto.

3. Il pignoramento dell'oggetto della fornitura implica sempre il recesso del contratto. In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi l'acquirente deve informarci tempestivamente in forma scritta, in modo che possa essere intentata un'azione legale, ai sensi del § 771 CPC (Codice di procedura civile tedesco). Nel caso in cui i terzi non siano nella condizione di rimborsare al fornitore (ricorrente) le spese giudiziali e stragiudiziali relative, ai sensi del § 771 CPC, l'acquirente è responsabile nei confronti del fornitore per le perdite subite.

4. L'acquirente ha il diritto di alienare l'oggetto della fornitura durante il normale svolgimento dell'attività, purché non sia in mora. L'acquirente cede tuttavia in anticipo al fornitore tutti i crediti pari all'importo finale fatturato, IVA inclusa, che derivano dalla rivendita verso suoi clienti o terzi, indipendentemente dal fatto se la merce soggetta al riservato dominio sia o meno ulteriormente elaborata.

Per la riscossione di tali crediti l'acquirente ha il diritto, in base alla loro cessione, se autorizzato dal fornitore, di riscuotere egli stesso tali crediti, quindi tale diritto rimane inalterato. Fino a quando l'acquirente soddisfa regolarmente i suoi obblighi di pagamento e i pagamenti non sono in ritardo, il fornitore non riscuoterà tali crediti.

Nel caso in cui ci siano i presupposti per l'acquirente del verificarsi di un ritardo nei pagamenti, o si è verificato tale caso, il fornitore può pretendere in ogni caso che l'acquirente lo informi sui crediti ceduti e i relativi debitori, nonché su tutte le azioni necessarie per il loro incasso presso il rispettivo debitori, e fornisca tutti i documenti pertinenti e comunichi in modo appropriato la cessione ai debitori, (terzi).

5. La lavorazione e l'elaborazione dell'oggetto della fornitura da parte dell'acquirente avviene sempre per conto del fornitore, in qualità di produttore, ai sensi del § 950 BGB (Codice civile tedesco). Se l'oggetto della fornitura è elaborato, unitamente ad altri oggetti che non sono di proprietà del fornitore, noi acquisiamo la comproprietà del nuovo bene in relazione al valore dell'oggetto della fornitura rispetto a quello degli altri oggetti facenti parte dell'elaborazione al momento dell'elaborazione stessa. Per il bene ottenuto mediante tale elaborazione valgono gli stessi termini e condizioni della merce soggetta al riservato dominio.

6. Se l'oggetto della fornitura è collegato, in modo indissolubile, ad altri oggetti che non sono di proprietà del fornitore, in modo che la sua altrimenti esistente capacità giuridica particolare viene persa, il fornitore acquisisce la comproprietà del nuovo bene in relazione al valore dell'oggetto della fornitura rispetto a quello stesso bene, o a quello degli altri oggetti collegati, al momento del collegamento. Se il collegamento avviene in modo che il bene dell'acquirente sia da considerarsi come essenziale, si intende come concordato che l'acquirente trasferisce già da questo momento al fornitore i suoi diritti in corso di acquisizione e i diritti di comproprietà pro-rata. Nel caso di mescolamento dell'oggetto della fornitura con altri oggetti non di proprietà del fornitore si applica in modo adeguato la regolamentazione di cui sopra. In tutti questi casi l'acquirente conserva la proprietà esclusiva o la comproprietà per conto del fornitore.

VII. Garanzia in caso di fornitura con vizi

Il fornitore è responsabile per eventuali difetti della fornitura, che includono anche la mancanza di caratteristiche espressamente garantite, nella misura di seguito indicata:

1.Immediatamente dopo la consegna da parte del fornitore, l'acquirente deve verificare l'oggetto della fornitura in merito a difetti, quantità, qualità e caratteristiche espressamente garantite. I difetti riconoscibili devono essere immediatamente denunciati al fornitore, poiché altrimenti la garanzia decade. Lo stesso vale per i difetti riscontrati solo successivamente, che devono essere segnalati al fornitore immediatamente dopo il loro rinvenimento.

2.Devono essere riparati o sostituiti, a titolo gratuito, a discrezione del fornitore ex aequo et bono, entro 2 anni (per negozi di pezzi di ricambio 2 anni) dalla messa in funzione, tutti quegli oggetti della fornitura che, a seguito di una circostanza precedente al trasferimento del rischio - in particolare a causa di errori di progettazione, difetti del materiale o realizzazione difettosa - si rivelino inutilizzabili o la cui utilizzabilità è pregiudicata in modo non irrilevante. I pezzi sostituiti diventano proprietà del fornitore.

3. Per i componenti di terzi facenti parte dell'oggetto della fornitura la responsabilità del fornitore è limitata alla cessione dei crediti a cui ha diritto verso il fornitore di tali componenti, purché al fornitore durante l'installazione o l'utilizzo di tali componenti stessi non si possa imputare alcuna colpa (errore di scelta). Qualora il risarcimento danni in merito ai crediti ceduti abbia esito negativo, l'acquirente ha diritto ad una riduzione e al recesso del contratto, ai sensi delle disposizioni di legge.

4. Per l'esecuzione di tutte le riparazioni ritenute necessarie ex aequo et bono e di qualsiasi fornitura di pezzi di ricambio, l'acquirente è tenuto a dare al fornitore un appuntamento per la riparazione, entro un tempo ragionevole, e a trasferire l'oggetto della fornitura, direttamente o tramite veicoli di terzi, nello stabilimento del fornitore o in un'officina da questo indicata; altrimenti il fornitore è esente da qualsivoglia responsabilità per i vizi di funzionamento. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza di funzionamento e per scongiurare un danno sproporzionato, di cui il fornitore deve comunque essere immediatamente informato, l'acquirente ha il diritto di eliminare il difetto direttamente o mediante personale esperto di terzi e di pretendere il risarcimento dei costi necessari allo scopo; ciò vale anche in caso di ritardo nell'eliminazione dei difetti da parte del fornitore.

Per i pezzi di ricambio e per le riparazioni il periodo di garanzia ammonta a tre mesi, ma prosegue almeno fino alla scadenza del periodo di garanzia originale dell'oggetto della fornitura.

5. Eventuali modifiche o lavori di riparazione, eseguiti in modo improprio dall'acquirente o da terzi, senza preventiva autorizzazione del fornitore, esentano il fornitore da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze che ne derivano. È anche esclusa la responsabilità per danni causati da un uso improprio dell'oggetto della fornitura. Per uso improprio si intende anche l'utilizzo dell'oggetto della fornitura con pesi superiori al peso ammesso specificato. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a sovraccarico.

VIII. Limitazioni di responsabilità

In caso di lieve inadempienza in merito a obblighi contrattuali minori il fornitore non è responsabile nei confronti dell'acquirente.

Inoltre in caso di lieve violazione intenzionale la responsabilità del fornitore è limitata ai danni diretti di media entità, prevedibili, tipicamente riferiti ai contratti, relativi al tipo di oggetto della fornitura. Ciò vale anche per lievi violazioni intenzionali del legale rappresentante o dei collaboratori del fornitore.

Le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente per un vizio della cosa vanno in prescrizione allo scadere di un anno dalla consegna dell'oggetto della fornitura.

Ciò non si applica quando al fornitore è imputabile dolo o colpa grave, oppure nei casi in cui al fornitore sono imputabili danni fisici o danni alla salute o in caso di perdita di vita dell'acquirente.

Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano quando al fornitore è imputabile dolo o colpa grave, oppure nei casi in cui al fornitore sono imputabili danni fisici o danni alla salute o in caso di perdita di vita dell'acquirente. Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano inoltre in caso di eventuali reclami, in base alla legge sulla responsabilità del produttore.

Inoltre le suddette limitazioni di responsabilità non sono applicabili in caso di incapacità o impossibilità della prestazione imputabili al fornitore.

Nel caso in cui la responsabilità del fornitore è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale del suo legale rappresentante, dei dipendenti, dei collaboratori e degli ausiliari.

IX. Utilizzo del software

1. Nel caso in cui nella fornitura sia compreso del software, all'acquirente è concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, inclusa la relativa documentazione per il numero specificato e accordato di utenti. Se è stato stabilito un termine per l'utilizzo del software consegnato dal fornitore, l'acquirente non può utilizzare il software dopo la scadenza di tale termine.

2. Nel caso in cui il software del sistema di comando del BÄR Cargolift (software di controllo), questo viene rilasciato solo per essere utilizzato come sistema di comando del relativo BÄR Cargolift consegnato. È vietato un ulteriore e diverso utilizzo del software di controllo. Il trasferimento del software di controllo a terzi è ammesso solo nell'ambito del trasferimento del BÄR Cargolift.

3. Il mancato rispetto delle condizioni o d'installazione e delle istruzioni per l'installazione del software o modificazione del software di controllo causa la perdita immediata e definitiva dei diritti per richieste di prestazioni in garanzia e per richieste di risarcimento danni dell'acquirente.

4. L'acquirente conserverà il supporto dati originale in un luogo protetto contro l'accesso non autorizzato di terzi, e informerà in modo fermo e preciso i suoi dipendenti sul rispetto dei termini del contratto, nonché sulle disposizioni di legge relative al copyright.

5. Eventuali riproduzioni del software sono ammesse solo nel caso in cui l'utilizzo di tale software sia necessario per l'esecuzione del contratto. L'acquirente può effettuare le copie di sicurezza del software secondo le regole dell'arte nella misura necessaria. Le copie di sicurezza su supporti dati mobili sono da contrassegnare come tali e si deve indicare il copyright del supporto dati originale.

6. L'acquirente è autorizzato a modifiche, ampliamenti e trasformazioni del software iS ai sensi del § 69c N. 2 UrhG (Urheberrechtsgesetz - legge sul diritto d'autore), solo nella misura ammessa da tale normativa in quanto indispensabile. Prima che l'acquirente, direttamente o tramite terzi, elimini eventuali difetti, egli consente al fornitore due tentativi di eliminare tali difetti.

7. L'acquirente ha il diritto alla decompilazione del software solo entro i limiti previsti dal § 69e UrhG e solo quando il fornitore, previa richiesta scritta, con una scadenza adeguata, non ha reso disponibili i dati e/o le informazioni necessarie, per realizzare l'interoperabilità con altri hardware e software.

8. Tutti i diritti relativi agli oggetti contrattuali (e tutte le copie prodotte dall'acquirente) - in particolare il copyright, i diritti su o relativi alle invenzioni, così come i diritti di proprietà industriale - sono di esclusiva proprietà del fornitore. Ciò vale anche per le elaborazioni degli oggetti contrattuali da parte del fornitore. Continua a valere la proprietà dell'acquirente dei relativi supporti dati di tali copie.

9. L'acquirente non è autorizzato a modificare o a rimuovere le indicazioni di copyright, i contrassegni e/o i numeri o i caratteri di controllo del fornitore. Se l'acquirente modifica o elabora gli oggetti contrattuali, queste note e contrassegni devono essere inseriti nella versione modificata degli oggetti contrattuali.

10. L'acquirente può cedere gli oggetti contrattuali ad una terza parte solo in modo uniforme e con l'obbligo completo e tassativo dell'utilizzo proprio degli oggetti contrattuali. È vietata la cessione temporanea o parziale a titolo oneroso dell'utilizzo a terzi, indipendentemente dal fatto che gli oggetti contrattuali siano in forma tangibile o intangibile. Lo stesso vale per la cessione a titolo gratuito.

11. Per la ricerca degli errori e per l'eliminazione dei difetti, l'acquirente concede al fornitore l'accesso agli oggetti contrattuali, in via diretta e/o per mezzo di trasmissione remota dei dati, a discrezione dell'acquirente. Il fornitore è tenuto a verificare se gli oggetti contrattuali sono utilizzati in conformità con le condizioni del presente contratto. A tal fine egli può chiedere informazioni all'acquirente, in particolare riguardo il periodo e l'ambito di utilizzo degli oggetti contrattuali, così come l'esame dei libri contabili e delle scritture, nonché dell'hardware e del software dell'acquirente. A tale scopo deve essere concesso al fornitore l'accesso alla sede dell'acquirente durante il normale orario di lavoro.

12. L'acquirente deve prendere tutti gli accorgimenti necessari nel caso in cui il software non funzioni completamente o parzialmente in modo corretto (ad es. salvataggio giornaliero, diagnosi dei guasti, verifica dei risultati dell'elaborazione dei dati). Se il cliente non lo indica espressamente, il fornitore può presupporre che tutti i dati dell'acquirente con cui può venire in contatto, sono protetti. L'acquirente assume gli svantaggi e i costi aggiuntivi derivanti dalla violazione di tali obblighi.

X. Luogo di adempimento, foro competente

1. Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal contratto è la sede del fornitore. Il foro competente è esclusivamente la sede legale del fornitore, ad eccezione di quando c'è un diverso luogo di adempimento. Per la competenza per materia del tribunale provinciale si applica, come concordato, anche la competenza del tribunale di prima istanza.

2. Come concordato si applica il diritto tedesco. È esclusa l'applicazione della Legge uniforme.